



## TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Prot. n. 1453/U/2024 18 APR 2024 Caltagirone, 18 APR 2024

Al Signor Presidente del Tribunale di Sorveglianza di  
CATANIA

Al Signor Procuratore della Repubblica  
SEDE

Al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
CALTAGIRONE

Al Signor Presidente della Camera Penale di  
CALTAGIRONE

All'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna  
CATANIA

E, p.c.

Al Signor Presidente della Corte di Appello  
CATANIA

Al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello  
CATANIA

**Oggetto: Trasmissione del nuovo Schema operativo per l'applicazione della messa alla prova e delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e del verbale del 18 aprile 2024.**

Si trasmettono il nuovo Schema operativo per l'applicazione della messa alla prova e delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi sottoscritto in data 18 aprile 2024 ed il verbale della seduta di approvazione e sottoscrizione.

Ossequi.



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
*Dott. Vincenzo Panebianco*



Prot. N° 102/INT/2024 18 FEB 2024



*Tribunale di Sorveglianza di Catania*

*Tribunale Ordinario di Caltagirone*

*Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Caltagirone*

*Ordine degli Avvocati di Caltagirone*

*Camera Penale di Caltagirone*

*Ufficio Distrettuale per l'Esecuzione Penale Esterna di Catania*

**SCHEMA OPERATIVO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO  
DELLA MESSA ALLA PROVA E PER L'APPLICAZIONE DELLE  
PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI**

**Premessa**

*Con l'entrata in vigore del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dal 30 dicembre 2022 sono applicabili dal giudice, già all'esito del giudizio di cognizione, le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi, rappresentate dalla semilibertà sostitutiva, dalla detenzione domiciliare sostitutiva, dal lavoro di pubblica utilità sostitutivo e dalla pena pecuniaria sostitutiva.*

*Le innovazioni normative intendono apprestare una risposta sanzionatoria più celere ed efficace, nonché al contempo più individualizzata e consona al principio della funzione rieducativa della pena; ciò sia nell'ottica del decongestionamento del sistema carcerario attraverso il ricorso a sanzioni alternative e maggiormente*

*ritagliate sul profilo personale del singolo imputato sia nella prospettiva di una progressiva deflazione dei giudizi di impugnazione e dei compiti della magistratura di sorveglianza.*

*La novità introdotta dall'intervento legislativo è notevole e rende indispensabile ripensare le forme di collaborazione istituzionale da parte di tutti gli operatori della giustizia: magistrati, avvocati, personale amministrativo, UEPE e forze dell'ordine. Ciò al fine di garantire una pronta ed efficace attuazione delle nuove misure, che impongono una crescente attenzione alle condizioni personali, familiari, economiche, patrimoniali e sociali dell'imputato da parte del giudice e di tutti gli operatori del sistema giustizia.*

*L'obiettivo non è privo di costi, comportando inevitabilmente un aggravio delle incombenze demandate al sistema di esecuzione penale esterna già molto provato per la gestione non soltanto delle misure alternative al carcere, ma anche – nell'ambito o all'esito del giudizio di cognizione – dell'istituto della messa alla prova (che è stato introdotto dalla l. 28 aprile 2014, n. 67 e ha riscontrato un crescente successo applicativo nel corso degli anni) e del lavoro di pubblica utilità già previsto per alcuni reati del codice della strada e di competenza del Giudice di pace.*

*Particolarmente utile appare, allora, l'instaurazione di buone prassi condivise tra tutti i soggetti direttamente interessati, che possano agevolare innanzitutto l'utilizzo razionale delle risorse e ottimizzare il lavoro di tutti gli operatori istituzionali e professionali, secondo la corretta e corresponsabile interpretazione e applicazione della legge.*

*In questa direzione, la necessità di una richiesta di parte sia per l'accesso alla messa alla prova sia per l'applicazione delle sanzioni sostitutive diverse dalla pena pecuniaria suggerisce di prevedere che il difensore dell'imputato, nell'interesse del suo assistito, si renda il più possibile parte diligente attraverso produzioni documentali complete, che rendano più rapida ed agevole, se non addirittura superflua, l'istruttoria preliminare, fino ad evitare – là dove consentito – l'intervento preventivo dell'Udepe (indispensabile per legge solo in caso di semilibertà, oltretutto ovviamente nel caso di messa alla prova per l'elaborazione del programma di trattamento).*

*Con il contributo concorde del Tribunale di Sorveglianza, del Tribunale ordinario, della Procura della Repubblica presso il Tribunale, dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, della Camera Penale di Caltagirone e dell'Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Catania è stato redatto ed approvato il presente schema operativo per agevolare l'attuazione pratica del nuovo quadro normativo.*

*Allo schema sono allegati:*

- ***I modelli di dispositivi standard di applicazione delle pene sostitutive con le prescrizioni standard, che contengono indicazioni pratiche ed operative, definiscono i contenuti della pena sostitutiva e comprendono le prescrizioni comuni obbligatorie di cui all'art. 56-ter l. 24 novembre 1981, n. 689. Sono inserite anche alcune prescrizioni eventuali, secondo la diversità dei casi e dei reati per cui vi è condanna. Poiché la pena sostitutiva è una pena a tutti gli effetti, il contenuto delle prescrizioni deve rispondere al principio di legalità e può integrare e specificare quanto previsto dagli artt. 53, 55, 56, 56-bis e 56-ter l. n. 689/1981, senza creare nuove forme o contenuti sanzionatori. Si suggerisce di non modificare l'impianto generale e la numerazione delle prescrizioni, per garantire uniformità di lettura a UDEPE e forze dell'ordine;***
- ***Un elenco ragionato dei documenti che il difensore può produrre a corredo delle proprie istanze/consensi alle pene sostitutive.***

## **PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI**

### **Art. 1 Adempimenti del difensore**

Un'efficiente applicazione della riforma passa necessariamente attraverso la collaborazione dei difensori, tenuto conto che le informazioni e la documentazione necessarie, sia alla decisione giudiziale sia al buon esito dell'esecuzione della pena sostitutiva, sono nella disponibilità della parte istante.

A tale premessa si accompagna l'esigenza di coinvolgere il meno possibile l'UDEPE e la polizia giudiziaria, già gravati da significativi

incombenti delegati dall'autorità giudiziaria o previsti *ex lege*.

A tale scopo, il difensore, di fiducia o d'ufficio, munito di procura speciale per la richiesta o il consenso alle pene sostitutive (non necessaria solo per la pena pecuniaria sostitutiva), potrà avanzare l'istanza già in sede di conclusioni, anche in via subordinata, indicando quella/e prescelta/e dalla parte. La richiesta potrà essere formulata anche nelle conclusioni scritte trasmesse per l'udienza cartolare prevista in sede di giudizio di appello *ex art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*.

Nei processi d'appello, in relazione ai nuovi procedimenti, la Corte potrà procedere alla sostituzione di pena ove vi sia uno specifico motivo di appello sul punto (il che presuppone che la richiesta sia stata già avanzata in primo grado), mentre per i procedimenti pendenti occorre che la difesa presenti motivi aggiunti o comunque una specifica manifestazione di volontà in tal senso.

Resta fermo che, dopo che il Giudice avrà dato l'avviso *ex art. 545-bis, comma 1, c.p.p.*, il difensore potrà acconsentire alla sostituzione, indicando la pena sostitutiva preferita.

In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo delle parti dovrà convergere, ove possibile, anche sulla scelta della pena sostitutiva e sulle relative condizioni, così da limitare ai casi strettamente necessari il meccanismo previsto dall'*art. 448, comma 1-bis, c.p.p.*

In tutti i casi sarà cura del difensore depositare tempestivamente la documentazione necessaria e fornire al Giudice ogni elemento utile alla decisione. A titolo esemplificativo, si individuano: documentazione attestante legittima disponibilità dell'abitazione e consenso dei conviventi, contratto di lavoro e buste paga recenti, iscrizione a corsi di studio/formazione, certificazioni attinenti a disturbi e/o percorsi di cura, documentazione relativa alle condizioni di reddito o relativa all'ente dove svolgere il lavoro di pubblica utilità; documenti e certificati attestanti le condizioni soggettive di cui all'*art. 58, comma 4, l. 689/1981* (malattie, fragilità, dipendenze e relativi programmi terapeutici in corso, gravidanza, maternità/paternità, ecc.).

Con specifico riferimento a ciascuna pena sostitutiva introdotta dalla

riforma, il difensore potrà:

- **in caso di pena pecuniaria sostitutiva, produrre** documentazione inerente al reddito ed al patrimonio dell'imputato e ogni altro documento che consenta al giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e disporre l'eventuale rateizzazione;
- **in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo**, indicare l'ente tra quelli indicati all'art. 56-*bis*, comma 1, e allegare la dichiarazione di disponibilità e il programma di lavoro con mansioni e orari;
- **in caso di detenzione domiciliare sostitutiva**, indicare le esigenze di uscita dal domicilio per ragioni di lavoro, di studio ed esigenze personali o altre previste dalla legge; indicare altresì gli orari di uscita/rientro ritenuti necessari a tali scopi; produrre la documentazione relativa al domicilio, come sopra esemplificato e comunque ogni altra informazione documentata che possa consentire al giudice di decidere immediatamente e quindi senza interpellare preventivamente l'UDEPE;
- **in caso di semilibertà sostitutiva**, indicare le attività che potrebbe svolgere durante il giorno e ogni altra informazione utile, tenendo presente che la semilibertà sostitutiva presuppone indefettibilmente il programma di trattamento redatto dall'UDEPE con il quale il difensore può/deve interloquire.

Il difensore è onerato di trasmettere all'UDEPE (nel caso in cui l'UDEPE venga interpellato dal Giudice) la documentazione già prodotta al Giudice e la ulteriore documentazione richiesta dall'UDEPE ai sensi del comma 3 del 545-*bis* c.p.p.

Nella PEC inviata all'UDEPE dovranno essere indicati, nell'oggetto: nome, cognome, data e luogo di nascita dell'imputato, nonché la tipologia di pena sostitutiva richiesta/consentita.

È altresì consigliabile indicare nella mail i riferimenti telefonici del difensore e dalla parte per facilitare i contatti. La pec è di riferimento è: [prot.uepe.catania@giustiziacert.it](mailto:prot.uepe.catania@giustiziacert.it)

## **Art. 2 - Adempimenti e funzioni del giudice**

Dopo la lettura del dispositivo il Giudice, se ne ricorrono i requisiti *formali e sostanziali*, dà avviso alle parti della possibilità di accedere alle pene sostitutive, raccoglie l'eventuale consenso dell'imputato/appellante (con l'indicazione della pena sostitutiva prescelta) anche a mezzo procuratore speciale e sente il Pubblico Ministero.

Alla lettura del dispositivo, l'assenza fisica dell'imputato ovvero l'indisponibilità della procura speciale da parte del difensore non sono motivo di necessario differimento dell'udienza, che tuttavia il giudice può concedere discrezionalmente, su istanza del difensore, secondo la concreta prevedibilità dell'applicazione di una pena sostitutiva.

In caso di consenso dell'imputato e di formato convincimento della sussistenza delle condizioni di merito per sostituire la pena, sempre alla luce della documentazione prodotta dalla difesa e/o acquisita durante il processo o all'esito della lettura del dispositivo, il giudice:

- **in caso di pena pecuniaria sostitutiva**, valuta se può determinare immediatamente il valore giornaliero ed in caso affermativo può operare la sostituzione e pronunciare immediatamente il secondo dispositivo di condanna a pena sostitutiva con l'eventuale rateizzazione; il valore giornaliero e le ragioni della sua commisurazione dovranno essere in ogni caso indicati nella motivazione della sentenza;
- **in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo**, se la difesa ha prodotto la disponibilità dell'ente e un programma orario approvabile, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo (tenendo presente che per LPU non è previsto il programma dell'UDEPE che quindi non deve essere richiesto);
- **in caso di detenzione domiciliare sostitutiva**, se la documentazione prodotta è sufficiente a determinare i contenuti e le condizioni della detenzione, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo con le relative prescrizioni generali, gli orari nei limiti previsti dalla legge e le condizioni di fatto specifiche; la pena sostitutiva dovrà essere comunque dichiarata efficace ed eseguita dal Magistrato di Sorveglianza;
- **in caso di semilibertà sostitutiva**, acquisisce la documentazione e le informazioni indispensabili, e rinvia l'udienza, in attesa del necessario



programma dell'UDEPE, che provvederà anche a individuare l'istituto di pena prossimo al condannato, ai sensi dell'art. 55, comma 2, l. n. 689/1981.

In caso di richiesta di pena sostitutiva già formulata in sede di conclusioni e in presenza di tutta la documentazione necessaria sopra indicata, il giudice può pronunciare un solo dispositivo.

In tutti gli altri casi in cui non è nelle condizioni di decidere immediatamente ai fini della scelta edella definizione della pena sostitutiva, il Giudice sospende il processo e fissa nuova udienza *ex art. 545-bis c.p.p.* per acquisire tutte le informazioni strettamente necessarie dalle forze dell'ordine (preferibilmente la Polizia locale del comune di effettivo domicilio dell'imputato o, per le indagini patrimoniali-reddituali, la Guardia di Finanza competente per territorio) o dal servizio sociale dell'Ente Locale (se del caso interpellato tramite la polizia giudiziaria), la documentazione indicata nell'art. 545-*bis*, comma 2, c.p.p. ed il programma di trattamento dell'UDEPE nei soli casi di semilibertà o eventualmente, in via del tutto residuale, di detenzione domiciliare sostitutiva e di lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Inoltre, acquisisce le certificazioni di disturbo da uso di sostanze di alcool o gioco d'azzardo e il programma in corso o al quale il condannato intenda sottoporsi ovvero gli altri certificati di malattia, invalidità, infermità psichica, altre fragilità o condizioni soggettive.

In tutti i casi, l'UDEPE dovrà essere interpellato solo se effettivamente necessario, per colmare eventuali lacune istruttorie ed al fine di:

- acquisire informazioni sull'imputato, indispensabili a determinare i contenuti e le condizioni della pena sostitutiva;
- acquisire il programma di trattamento della semilibertà o, in via residuale, anche della detenzione domiciliare, quando sia necessario per decidere sulla sostituzione della pena.

Le richieste sono inviate tramite la cancelleria all'UDEPE, alle forze dell'ordine o ai servizi sociali competenti in relazione al domicilio effettivo del condannato specificando la tipologia di richiesta.

### **Art. 3 - Adempimenti delle Cancellerie**

La cancelleria del Giudice invia le richieste all'UDEPE territorialmente competente specificando:

- generalità complete dell'imputato e domicilio effettivo noto agli atti (con numero di telefono/indirizzo di posta elettronica se disponibili);
- difensore nominato e recapiti di studio;
- il capo di imputazione (per il titolo di reato);
- l'eventuale esistenza di una misura cautelare in atto a carico dell'interessato ovvero di altri coimputati nello stesso processo (ai fini di segnalare all'UDEPE l'assoluta priorità del fascicolo);
- la tipologia di richiesta effettuata dal Giudice;
- la data di rinvio dell'udienza per la decisione ex art. 545-*bis* c.p.p.

La pec di riferimento è: [prot.uepe.catania@giustiziacert.it](mailto:prot.uepe.catania@giustiziacert.it)

### **Art. 4 - Funzioni e compiti dell'UDEPE**

L'Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna di Catania offre consulenza presso la sede del servizio sita a Catania in via S. Euplio n° 74 (tel. 095.2506001; e-mail [prot.uepe.catania@giustiziacert.it](mailto:prot.uepe.catania@giustiziacert.it)) e presso il Presidio operativo presso il Tribunale Ordinario di Caltagirone, istituito previa apposita intesa con il Consiglio Ordine Avvocati di Caltagirone, per la gestione dell'istituto giuridico della messa alla prova. Lo sportello che, alla luce dei nuovi dettami normativi, assume la denominazione di "Sportello Map e pene sostitutive", è ubicato presso la sede del Tribunale Ordinario di Caltagirone, in Viale Mario Milazzo, 218, in locali concessi dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, è aperto un giorno a settimana e fornisce consulenza circa le procedure, assume a protocollo le istanze di ammissione alla messa alla prova e alle pene sostitutive, offre informazioni sulle modalità di svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità e sugli Enti convenzionati a tale scopo e orienta i referenti degli Enti del Terzo Settore sulla procedura prevista per la stipula delle convenzioni con il Tribunale.

Rispetto all'applicazione di una pena sostitutiva si stabilisce, in un'ottica

deflattiva e di rapida definizione, che l'Udepe sarà interessato con richiesta di istruttoria (sommatoria, preventiva o successiva) solo nei casi espressamente previsti:

- 1) Necessariamente e ab origine solo in caso di semilibertà sostitutiva (programma di trattamento personalizzato che interessa anche l'Amministrazione Penitenziaria);
- 2) In caso di Detenzione Domiciliare Sostitutiva (salva la richiesta di informazioni alla PG circa l' idoneità del domicilio indicato dalla difesa) unicamente nel caso in cui il Giudice riterrà necessaria una valutazione circa le condizioni di vita personali, familiari e sociali nonché per eventuali integrazioni delle prescrizioni;
- 3) In caso di Lavoro di Pubblica Utilità Sostitutivo dovendo in ogni caso intendersi richiamato l'articolo 56 della legge 689/1981, unicamente nel caso in cui il Giudice, valutata la tipologia del reato, le condizioni personali e la pena da comminare, riterrà di investire l'Udepe di una istruttoria relativa alle condizioni di vita personali, familiari e sociali, nonché per eventuali integrazioni delle prescrizioni.

L'UDEPE, ricevuta la richiesta da parte della cancelleria:

- apre il relativo fascicolo con la documentazione ricevuta dalla quale risultino:
  - a) generalità complete della persona destinataria del provvedimento (cognome, nome, luogo e data di nascita e indirizzo del domicilio) evitando le formule "in atto generalizzato" o che rimandino ai numeri del procedimento penale (esempio RGNR, RG Trib., RG.GIP) attesa l'impossibilità per l'Udepe di accedere alle banche dati dell'Autorità Giudiziaria;
  - b) recapiti telefonici e indirizzi e-mail dell'imputato e del difensore;
  - c) capo di imputazione, dispositivo di condanna, data di rinvio;
  - d) ogni altra documentazione acquisita al fascicolo processuale utile all'espletamento delle attività demandate all'Udepe;

e) specifica indicazione della sanzione sostitutiva che l'Autorità Giudiziaria intende concedere.

- Acquisisce la documentazione inviata dalla difesa (è previsto l'invio anche di quella già depositata al Giudice);
- effettua le verifiche necessarie;
- redige il programma di trattamento ove richiesto per le pene sostitutive come indicato dal Giudice (per la semilibertà e, solo se richiesto, per la detenzione domiciliare);
- riceve le sentenze o i decreti penali di condanna per LPU e verifica l'andamento della sanzione sostitutiva del LPU ai sensi dell'art. 63 L. 689/1981;
- restituisce le informazioni o la relazione al giudice procedente e all'avvocato per eventuale integrazione con memoria *ex art. 545, comma 2, c.p.p.*
- garantisce un canale di risposta più veloce (comunque sempre **entro il termine di sessanta giorni**) nel caso in cui il giudice segnali che il processo è a carico di detenuti, anche se l'interessato è libero.

## **SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO**

### **CON MESSA ALLA PROVA**

#### **Art. 5: Procedure e prassi operative**

Le parti ribadiscono i principi già delineati nel precedente protocollo del 5.12.2017 e da intendersi interamente sostituito dal presente – con riferimento ai seguenti aspetti:

- opportunità di anticipare per iscritto al Giudice, da parte del difensore dell'imputato, l'intento di accesso all'istituto, così da regolare più agilmente la prima udienza;

- necessità di effettuare nella prima udienza, anche, se del caso, mediante l'esame personale delle parti comparse, un vaglio preliminare di ammissibilità della richiesta rispetto alla tipologia di reato, all'eventuale pronuncia di proscioglimento *ex art. 129 c.p.p.*, all'individuazione di condotte imprescindibili per l'accoglimento della richiesta; ciò al fine di evitare che il personale dell'UDEPE, già sovraccarico di compiti e gravato da un numero crescente di richieste di sospensione del processo per messa alla prova (destinate ulteriormente ad aumentare visto il recente allargamento del perimetro applicativo dell'istituto per effetto del d.lgs. 150/2022), svolga un'attività impegnativa e magari superflua antecedente la decisione del Giudice sull'ammissibilità della richiesta;
- ad esito favorevole di tale vaglio, rinvio del processo, con un termine congruo e con sospensione del termine di prescrizione del reato, ad altra udienza nella quale, valutato positivamente il programma trattamentale predisposto dall'UDEPE, il Giudice sospende il procedimento;
- necessità di stabilire nell'ordinanza la durata del lavoro di pubblica utilità, componente obbligatoria del programma di trattamento; in proposito, dato atto che non trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000, per il mancato richiamo a detta normativa, il Giudice indica la durata complessiva del lavoro, tenuto conto della gravità del reato, salvo il limite minimo fissato in 10 giorni e la durata giornaliera di massimo 8 ore;
- opportunità di prevedere un apporto di 4 - 8 ore settimanali da svolgere preferibilmente due volte la settimana, in orario compatibile per il richiedente; tuttavia, avuto riguardo alle esigenze delle associazioni che riceveranno la prestazione, il Giudice in via preferenziale richiama nell'ordinanza di ammissione l'articolazione oraria già concordata con l'ente o da concordare in fase esecutiva, previa comunicazione da parte dell'ente all'UDEPE;
- necessità di un'udienza deputata alla valutazione dell'esito della messa alla prova e in caso favorevole alla dichiarazione di estinzione del reato, non essendo realisticamente praticabile la declaratoria *de plano*, in quanto, non essendo il processo definito, ma sospeso, va indicata a sistema SICP una data di rinvio, anche per una migliore gestione da parte

della cancelleria;

- impegno, al fine di agevolare le notifiche di cancelleria, da parte dei difensori a consentire l'elezione di domicilio dell'indagato/imputato presso lo studio legale e a utilizzare per le comunicazioni gli indirizzi istituzionali di posta elettronica certificata:

per l'UDEPE: [prot.uepe.catania@giustiziacert.it](mailto:prot.uepe.catania@giustiziacert.it)

per il dibattimento: [dibattimento.procura.caltagirone@giustiziacert.it](mailto:dibattimento.procura.caltagirone@giustiziacert.it)

per la Sezione Gip/Gup: [gipgup.tribunale.caltagirone@giustiziacert.it](mailto:gipgup.tribunale.caltagirone@giustiziacert.it)

per il Tribunale di Sorveglianza [prot.trib.sorv.catania@giustiziacert.it](mailto:prot.trib.sorv.catania@giustiziacert.it)

Tanto premesso, si concorda quanto segue:

- 1) L'indagato/imputato – preferibilmente tramite il difensore munito di procura speciale – nel formulare all'UDEPE la richiesta di elaborazione del programma di trattamento si impegna a indicare i seguenti elementi:
  - a) dati anagrafici, residenza e/o domicilio, recapito telefonico, elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, nominativo del difensore e recapiti telefonici e di studio del legale nel caso la richiesta sia formulata personalmente dall'indagato/imputato;
  - b) documentazione attestante lo svolgimento di eventuale attività lavorativa e/o lo stato di disoccupazione ovvero eventuali inabilità lavorative o patologie invalidanti, al fine di evitare l'elaborazione di programmi in concreto non sostenibili;
  - c) informazioni circa situazioni di alcool dipendenza o tossicodipendenza;
  - d) informazioni relative all'avvenuto risarcimento, anche parziale, nei confronti della p.o. o alla proposta di risarcimento alla p.o. ovvero alle motivazioni di fatto e/o di diritto (es. reati senza p.o.) che non consentono risarcimenti;
  - e) dichiarazione di disponibilità a promuovere una mediazione penale

con la persona offesa;

- f) sommaria enunciazione del fatto, con indicazione delle norme violate, dell'ufficio giudiziario competente, del numero di R.G.N.R. e del numero di RG GIP/DIB, della prima data di udienza, se già fissata, allegando a tal fine l'avviso di conclusione indagini, l'avviso di fissazione udienza preliminare, il decreto di citazione a giudizio (o equivalente);
  - g) dichiarazione di disponibilità a svolgere, nel periodo di messa alla prova, il lavoro di pubblica utilità indicando, ove possibile, anche il numero di ore per giornata e la/e giornata/e in cui può svolgere il lavoro di pubblica utilità presso un ente convenzionato con il Tribunale ovvero altro ente che garantisca la copertura assicurativa;
- 2) L'indagato/imputato o il suo difensore, munito di procura speciale, presentano all'UDEPE la richiesta di elaborazione del programma, nel primo caso sottoscritta personalmente (con firma autenticata dal difensore e allegazione di copia della carta di identità), nel secondo caso mediante procura speciale (allegata in copia) preferibilmente via PEC all'indirizzo indicato in premessa ovvero direttamente presso lo "Sportello MAP e Pene Sostitutive" utilizzando la modulistica disponibile presso lo stesso Sportello, il sito e le cancellerie del Tribunale o presso la sede centrale dell'UDEPE (via S. Euplio 74, Catania).
- 3) Nel caso di invio tramite PEC, la risposta del sistema vale come ricevuta che potrà essere validamente presentata avanti gli Uffici Giudiziari. Ove il deposito avvenga presso lo sportello dell'UDEPE, è previsto il rilascio di una ricevuta attestante la ricezione della richiesta.

In questa fase potrà essere allegata anche una disponibilità dell'ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità ovvero la stessa potrà essere acquisita durante la fase di indagine socio-familiare.

- 4) L'indagato/imputato o il suo difensore, munito di procura speciale, formulano richiesta di messa alla prova depositando, preferibilmente 5 giorni prima dell'udienza o in ogni caso in udienza (ove è auspicabile che l'indagato/imputato compaia personalmente al fine di consentire al giudice di verificare l'effettiva volontarietà della richiesta e la serietà

dell'impegno assunto):

- a) copia della richiesta di elaborazione del programma di messa alla prova, con attestazione di presentazione all'UDEPE (la richiesta va depositata integralmente con tutte le indicazioni di cui al punto 1);
  - b) autodichiarazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000, sul fatto di non avere pendente altra richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova;
  - c) elezione di domicilio presso il difensore di fiducia o d'ufficio, salvo esonero da responsabilità per il difensore ove l'assistito si renda successivamente irreperibile.
- 4) Nella prima udienza il Giudice valuta, nel contraddittorio delle parti (sentita la persona offesa se compare), l'ammissibilità astratta della richiesta rispetto al titolo di reato e alle condizioni soggettive dell'imputato, nonché l'insussistenza delle condizioni per una pronuncia *ex art. 129 c.p.p.*, e indica le prescrizioni che ritiene necessarie per l'accesso alla messa alla prova (in particolare in ordine al risarcimento del danno nei confronti della p.o.), rinviando ad altra udienza – a distanza di 6/8 mesi – per consentire all'UDEPE la redazione del programma.
- 5) È onere del difensore comunicare tempestivamente all'UDEPE, in via telematica, l'esito dell'udienza e della data di rinvio ovvero trasmettere copia del verbale di udienza e della relativa ordinanza, se pronunciata separatamente.
- 6) In caso di fatti sopravvenuti il Giudice comunica ogni altro diverso provvedimento definitorio della procedura.
- 7) L'UDEPE, dopo aver ricevuto notizia dell'esito positivo dell'udienza, procede con l'assegnazione del caso al funzionario di servizio sociale incaricato della redazione e del programma di trattamento con il consenso dell'interessato e, ove ritenuto necessario, della relazione socio-familiare come da circolare del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, n. 3 del 26 ottobre 2022. Se entro 6 mesi dalla presentazione della richiesta, l'UDEPE non riceve dal difensore



comunicazione della data di udienza, archivia il caso comunicandolo all'Autorità Giudiziaria e al difensore.







- 8) L'UDEPE trasmette il programma di trattamento corredato dalla relazione (ove ritenuta necessaria), tendenzialmente 5 giorni prima dell'udienza e in ogni caso in tempo utile per l'udienza all'indirizzo PEC dell'autorità giudiziaria procedente indicando i riferimenti precisi del procedimento.
- 9) Nell'udienza il Giudice, valutata l'idoneità del programma di trattamento, emette ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, indicando il termine di durata del lavoro di pubblica utilità e il termine di durata complessiva della sospensione (da prevedersi in misura superiore a quello del lavoro di p.u. per consentire eventuali recuperi o ritardi), le relative prescrizioni (ad esempio condotte riparatorie o risarcitorie imposte, frequentazione dei servizi specialistici quali D.S.M. o Ser.T), specifica eventuali preclusioni (es. divieto di spostamenti nel territorio nazionale o all'estero, frequentazioni di luoghi o persone) nonché un termine, di regola giorni 10, entro il quale l'imputato deve presentarsi all'UDEPE per la sottoscrizione del verbale. Il Giudice sospende altresì la prescrizione come per legge (a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di avvio della messa alla prova) e rinvia il procedimento ad altra data per la valutazione dell'attuazione del programma, salvo anticipazione di udienza dovuta a inadempienze da parte dell'imputato. Infine, dispone la comunicazione dell'ordinanza all'UDEPE a cura della cancelleria per via telematica.

L'UDEPE trasmette la relazione conclusiva sullo svolgimento della messa alla prova tendenzialmente 5 giorni prima dell'udienza e in ogni caso in tempo utile per l'udienza, a mezzo PEC, all'Autorità Giudiziaria e al difensore. All'udienza il Giudice trasmette, tramite la cancelleria, la sentenza all'UDEPE ai fini del regolare aggiornamento e tenuta degli atti, sia in caso di esito positivo, con la relativa sentenza di estinzione del reato che in caso di rinvio a giudizio.

## Art.6- Osservatorio permanente

Si dispone l'istituzione di un Osservatorio Permanente che annualmente, tramite un delegato individuato da ciascun firmatario, valuti l'andamento della Messa alla Prova e delle Pene Sostitutive alle pene detentive brevi, per apportare eventuali aggiornamenti o modifiche funzionali al buon andamento del presente accordo operativo.

Catania, 18.04.2024

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania	
Il Presidente del Tribunale Ordinario di Caltagirone	
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Caltagirone	
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone	
Il Presidente della Camera Penale di Caltagirone	
Il Dirigente dell'U.D.E.P.E. di Catania	

PROF. N° 103/INT/2024 18 APR 2024



**TRIBUNALE DI CALTAGIRONE  
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CALTAGIRONE  
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CATANIA  
UFFICIO DISTRETTUALE PER L'ESECUZIONE PENALE ESTERNA CATANIA  
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE  
CAMERA PENALE DI CALTAGIRONE**

**VERBALE INCONTRO FINALIZZATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO SCHEMA  
OPERATIVO PER L'APPLICAZIONE DELLA MAP E DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE  
PENE DETENTIVE BREVI E PER L'ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLLO DI PROSSIMITÀ UDEPE  
PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CALTAGIRONE**

L'anno 2024, addì 18 del mese di APRILE, alle ore 11:15, presso i locali della biblioteca della procura della repubblica di Caltagirone sono presenti i Sigg.ri:


- Dott. Luca Rossomandi, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania;
- Dott. Vincenzo Panebianco, Presidente del Tribunale ordinario di Caltagirone;
- Dott.ssa Natalia Carrozzo, Procuratore della Repubblica di Caltagirone f.f.;
- Avv. Giovanni Russo, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone;
- Avv. Luca Fosco, Presidente della Camera penale di Caltagirone;
- Dott.ssa Maria Pia Fontana, Direttore dell'UDEPE di Catania;
- Dott. Giorgio Assenza, Funzionario Giudiziario, in servizio presso la Segreteria della Presidenza del Tribunale di Caltagirone;
- Dott. Francesco Antonio Marino, Tecnico di Amministrazione, in servizio presso la Segreteria della Presidenza del Tribunale di Caltagirone, segretario verbalizzante.

Il Presidente del Tribunale di Caltagirone rappresenta che l'incontro odierno è finalizzato alla sottoscrizione del nuovo schema operativo per l'applicazione della MAP e delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e per l'istituzione di uno sportello di prossimità UDEPE presso il Palazzo di giustizia di Caltagirone.

Per quanto concerne l'istituzione dello sportello di prossimità UDEPE presso il Palazzo di Giustizia, il Presidente rappresenta che il COA di Caltagirone, con delibera n. 22/2024 del 2 febbraio 2024, ha concesso in uso all'UDEPE di Catania la stanza n. 64 da utilizzare un giorno alla settimana, da concordare successivamente.

*Luca*

*[Handwritten signatures of the participants]*



Il Presidente rappresenta la necessità di modificare il nuovo schema operativo a pagina 11 nel secondo paragrafo (“*ad esito (...) procedimento*”) e chiede che vengano aggiunte, dopo le parole “*termine congruo*”, la seguente dicitura: “*e con sospensione del termine di prescrizione del reato*”.

I presenti acconsentono.

Il nuovo schema operativo viene modificato come richiesto, approvato e sottoscritto dai presenti.


Alle ore 11:45 la seduta viene conclusa.

Si dispone che il presente verbale e lo schema operativo vengano trasmessi interamente alle autorità presenti e che il nuovo schema operativo venga pubblicato sul sito del Tribunale.

Caltagirone, 18 aprile 2024

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza

Dott. Luca Rossmandi




Il Presidente del Tribunale di Caltagirone

Dott. Vincenzo Panebianco




Il Procuratore della Repubblica di Caltagirone f.f.

Dott.ssa Natalia Carrazza




Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone

Avv. Giovanni Russo




Il Presidente della Camera Penale di Caltagirone

Avv. Luca Fosco



Il Direttore dell'Ufficio Distrettuale per l'Esecuzione Penale Esterna Catania

Dott.ssa Maria Pia Fontana



II SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Francesco Antonio Marino

